



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1058 del 08/02/2022

Fasc. n 9.11/2020/766

Oggetto: Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell' Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ubicata nel comune di Vimodrone (MI) - Via XV martiri s.n.c.. Titolare: Cem Ambiente S.p.A.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto "Conferimento di incarico dirigenziale";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e ss.mm.ii.

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-

2023 e relativi allegati”.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n° 9/2022 - atti n° 10700\5.4\2022\1 del 24.01.2022, avente ad oggetto “Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio anno 2022 e fino all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024”.

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano ad R.G. n° 13109 del 9/12/2010 e le successive integrazioni (RG n° 9815 del 3/10/2014) e varianti (RG n° 3269 del 13/4/2015, emessa da Città Metropolitana di Milano).

Dato atto che:

- Cem Ambiente S.p.A., con sede legale in Località Cascina Sofia, 1/A - 20873 Cavenago di Brianza (MB) e sede dell’impianto in via XV martiri, Comune di Vimodrone, in data 23/7/2020 ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale;
- con nota del 17/09/2020, prot. 0159866, è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 10/11/2021 (prot. 0175172) quando è pervenuto il parere di ATS;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana il 10/11/2021 (prot. n° 0175172), ATO Città metropolitana di Milano 11/11/2020 (prot. n° 0192471).

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. n. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. gen. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dato atto che, in data 20/07/2020, CEM Ambiente S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 2.852,00 euro (ricevuta del versamento datata 23/07/2020, prot. c.m. n° 0132241).

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 8508,03 = l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n° 1 - C.F./ P.Iva n° 08911820960, secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell’istruttoria “Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” del 02/02/2022 (prot. c.m. n° 17554) e l’unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: Risultanze dell’istruttoria “Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura” dell’11/11/2020 (prot. c.m. n° 0192471);
- Elaborato grafico TAV. 2, avente ad oggetto “Planimetria rete fognatura e distribuzione frazioni raccolte. Aggiornamento: ottobre 2020” pervenuto in allegato all’istanza, in data 14/10/2020 (prot. c.m. n° 0174970).

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA,

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n° 13109 del 9/12/2010, come già modificato successivamente con gli atti di R.G. n° 9815 del 3/10/2014 ed R.G. 3269 del 13/4/2015, rilasciato a CEM Ambiente S.p.A., con sede legale in Località Cascina Sofia, 1/A - 20873 Cavenago di Brianza (MB) e sede dell'impianto in via XV martiri, Vimodrone, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici ed alla planimetria Tavola n° 2 - datata ottobre 2020, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 01/02/2031;
- il presente provvedimento decade in caso di recesso, da parte di una od entrambe le parti, dal contratto di concessione del diritto di superficie dell'area;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- CEM Ambiente S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 8508,03=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235 o, qualora il titolare dell'autorizzazione sia un Ente pubblico, esclusivamente tramite un girofondo sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia n° 0060133. Nella causale dovrà essere indicato: l'R.G. dell'autorizzazione, il nome del titolare dell'autorizzazione, la sede legale e quella dell'insediamento, oltre alla dicitura "Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano, con sede in Milano - Via Vivaio n° 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA n° 08911820960;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - copia del presente atto deve essere tenuta presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo ogniqualvolta richiesto.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a CEM Ambiente S.p.A e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:
 - Comune di Vimodrone;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ;
 - Amiacque S.r.l.;
 - il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione “Trasparenza e integrità” contenuta nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di “autorizzazione e concessione”;
- titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Paola Bracco

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
 20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
 22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
 24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Fascicolo 9.11\2020\766

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06).**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE.
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI.**

Oggetto: Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ubicata nel comune di Vimodrone (MI) - Via XV martiri s.n.c..

1. ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

CIP (Codice Identificativo Pratica)	PTF07089C
RAGIONE SOCIALE	CEM Ambiente S.p.A.
C.F./P.IVA	03965170156 / 03017130968
SEDE LEGALE	Località Cascina Sofia, 1/A - 20873 Cavenago di Brianza (MB)

2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Foglio catastale	17
Particella catastale	Mappale n° 297
Gauss Boaga x	1.522.301,18
Gauss Boaga y	5.039.607,63
Via/Piazza/Località	via XV martiri
Comune	Vimodrone
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza di rinnovo con variante non sostanziale pervenuta il 23/07/2020 prot. c.m. n°0132241.
- 3.2 Avvio del procedimento il 17/09/2020 prot. c.m. n° 0159866.
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 17/09/2020 (prot. c.m. n°0159866) al 10/11/2021 (prot. c.m. n° 0175172).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

- 5.1 L'impianto insiste su un'area censita al NCTR del Comune di Vimodrone che risulta essere di proprietà del Comune di Vimodrone ma in piena disponibilità a CEM Ambiente S.p.A., grazie all'atto notarile n°110971 di repertorio e n°12636 progressivo, del 30/1/2009, con cui il Comune di Vimodrone rilascia a CEM ambiente S.p.A. il diritto di superficie sull'area stessa fino al 31/12/2050.

- 5.2** L'impianto occupa una superficie complessiva di 2088 m², di cui 101,5 m² al coperto (tettoia RUP 78,5 m² e guardiania 23 m²) e 1986,5 m² allo scoperto, di cui 1793,5 m² impermeabilizzati e 193 m² a verde.
- 5.3** La destinazione urbanistica dell'area in oggetto, secondo quanto indicato nel PGT in vigore, corrisponde a: "area monofunzionale per impianti tecnologici e, come precisato da CEM Ambiente nella documentazione agli atti, in relazione alla presenza di un impianto rifiuti, il sito non risulta interessato da elementi ostativi sotto il profilo tecnico urbanistico né sotto quello ambientale.
- 5.4** Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:
- R13 - messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi autorizzati; tutti i rifiuti, sia in ingresso sia in uscita dall'impianto, sono detenuti in stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento nell'impianto, fatta eccezione per quelli putrescibili il cui tempo di permanenza nell'impianto è limitato a pochi giorni.
- Le operazioni effettivamente eseguite all'interno dell'impianto ed i quantitativi massimi gestibili, suddivisi in base alle caratteristiche dei rifiuti ed al tipo di operazione eseguita, sono le seguenti:
- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per complessivi 350,31 m³;
 - messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi per complessivi 66,90 m³;
- Si precisa che la somma di questi quantitativi risulta superiore al volume massimo di rifiuti che può essere presente contemporaneamente all'interno dell'impianto, che ammonta a 414,81 m³, a causa della presenza di rifiuti dotati di codice a specchio.
- La variante richiesta prevede l'aumento della quantità complessiva di rifiuti autorizzata in precedenza con l'autorizzazione R.G. n° 13109/2010, così come già modificata dalle successive di R.G. n° 9815/2014 e 3269/2015, per 6,81 m³, pari ad un incremento dell'ordine dell'1,67%; la variante pertanto si configura come NON sostanziale.
- 5.5** L'impianto è autorizzato a ritirare e stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche, le limitazioni ed i quantitativi riportati nelle seguenti tabelle, i rifiuti urbani e speciali, (questi ultimi solo se autorizzati nel regolamento Comunale dei rifiuti), pericolosi e non pericolosi, così come catalogati secondo la decisione della comunità europea n° 2014/955/CE, entrata in vigore in data 1 giugno 2015, e le sue successive modifiche ed integrazioni, recepite dall'allegato D 'Elenco dei rifiuti' della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, così come modificato dall'art. 35, allegato III, del D.L. 77 del 31/5/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Tabella 5.5.1 – Rifiuti in ingresso/uscita all'impianto ed aree di stoccaggio provvisorio

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
Platea scoperta	Scarti vegetali	200201	X		30,00	1 cassone
	Metalli	200140	X		30,00	1 cassone
		150104				
	Legno	200138	X		30,00	1 cassone
		150103				
		170201				
	Materiali inerti	170904	X		17,00	1 cassone
	Imballaggi in carta e cartone	150101	X		30,00	1 cassone
200101						
Imballaggi in vetro	150107	X		30,00	1 cassone	
	200102					
Lastre in vetro	200102	X		10,00	1 cassone	

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
		170202				
	Residui della pulizia stradale	200303	X		17,00	1 cassone coperto
	Plastica / Imballaggi in plastica	200139 150102	X		30,00	1 cassone
	Frigoriferi/congelatori – Raee R.1	200123*	X		30,00	1 cassone coperto
	Rifiuti ingombranti	200307 150106	X		30,00	1 cassone
	Televisori e monitor – Raee R.3	200135*	X		30,00	1 cassone coperto
	Frazione secca da pulizia del territorio / Rifiuti urbani non differenziati	200301	X		17,00	1 cassone
	Imballaggi in materiali misti / multipak	150106	X		3,30	3 cassonetti da 1,1 m ³
	Grandi bianchi – Raee R.2	200136	X		30,00	1 cassone coperto
	Polistirolo	150102	X		30,00	30 big bag da 1 m ³
Tettoia	Lampade a scarica – raggr 5 Raee	200121*	X		3,00	1 contenitore da 2 m ³ + 1 contenitore da 1 m ³
	Componenti elettronici – R.4 Raee	200136	X		12,0	3 contenitori da 4 m ³
	Cartucce esauste di toner	080318	X		0,40	4 contenitori da 0,1 m ³
	Batterie e pile	200134 200133*	X		0,60	1 contenitore
	Prodotti e contenitori T/F	200127* 200128 150110*	X		0,6	1 contenitore
	Morchie di vernici	200127* 200128 150110*	X		1,2	2 contenitori da 0,6 m ³
	Oli minerali	200126*	X		0,50	1 contenitore
	Oli vegetali	200125	X		0,50	1 contenitore
	Farmaci scaduti	201032	X		0,71	1 contenitore da 0,6 m ³ + 1 contenitore da 0,11 m ³
	Accumulatori al Piombo	200133*	X		1,00	1 contenitore

5.6 Breve descrizione dell'attività: la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuti conferite da utenti residenti nel Comune di Vimodrone, limitate esclusivamente a quelle previste dal regolamento comunale per la raccolta differenziata sul proprio territorio.

Si ricorda che le aziende presenti sul territorio comunale possono conferire liberamente nella piattaforma comunale, previo solo accordo economico col Comune di riferimento, esclusivamente rifiuti urbani così come definiti nell'allegato L -quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e solo nel caso in cui l'attività ricada in quelle contemplate nell'

allegato L-quinquies, introdotto, come il precedente, dagli allegati 7 e 8 del decreto legislativo n° 116/2020. E' comunque sempre possibile che il Comune stipuli con le aziende locali, eventualmente attraverso la società a cui è stato affidato il servizio rifiuti comunale, specifici contratti per il ritiro di altri tipi di rifiuti, configurantesi come rifiuti speciali, i quali però non potranno rientrare nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani né essere computati alla stregua degli stessi nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune. **In assenza di tali accordi, indicanti specificatamente sia la qualità sia la quantità dei rifiuti conferibili, tali rifiuti NON possono essere conferiti nella piattaforma comunale, neppure se i loro CER di riferimento fossero inclusi nel presente allegato tecnico. Si invitano pertanto i titolari dell'autorizzazione a comunicare agli Enti di riferimento il momento in cui dovesse effettivamente attivarsi la raccolta dei rifiuti speciali già autorizzati, indicati in grassetto nella precedente tabella.**

A tal proposito si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 193 c. 5 del D.Lgs. 152/06, per ogni tipologia di rifiuto speciale conferibile, il limite massimo annuo ammonta a 100 kg, con un limite giornaliero massimo per conferimento pari a 30 kg. Al superamento dei pesi indicati o nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, il conferimento presso l'impianto comunale potrà avvenire solo previa iscrizione, di chi conferisce, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 'trasporto conto proprio' e dietro compilazione e consegna dei formulari rifiuti (FIR).

Qualora nei contenitori, autorizzati a ricevere due diversi codici C.E.R. indicanti uguale tipologia di rifiuto ma diversa origine, siano stati effettivamente inseriti rifiuti sia di origine domestica, per i quali non è prevista la registrazione in ingresso, sia rifiuti speciali, che invece vanno sempre registrati, si ricorda che, al momento dell'uscita degli stessi dall'impianto, il formulario di accompagnamento dovrà riportare un unico CER. Per la scelta del CER da riportare nel formulario vale il principio della quantità prevalente.

Il volume dei rifiuti speciali allontanati dall'impianto va comunque sempre registrato sui registri di carico e scarico.

Preme in ogni caso nuovamente ricordare che, nella gestione della contabilità per il calcolo della percentuale annua di raccolta differenziata raggiunta dal comune, si deve esclusivamente far riferimento ai soli rifiuti di origine urbana.

Ad oggi nel comune di Vimodrone non risultano attive convenzioni con attività produttive locali pertanto, il conferimento in piattaforma è consentito solo agli utenti domestici ed i due codici indicati in grassetto non sono dunque ammessi. Qualora le convenzioni suddette venissero sottoscritte in futuro, tali rifiuti potranno essere conferiti in piattaforma senza necessità di richiedere una variante all'autorizzazione.

La piattaforma è costituita da:

- 5.6.1** una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito, in appositi contenitori, le frazioni non pericolose ed i Raee dei raggruppamenti R1, 2 e 3, in cassoni chiusi;
- 5.6.2** una superficie coperta da tettoia, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito in contenitori le frazioni pericolose, non pericolose, i rifiuti liquidi ed i Raee dei raggruppamenti 4 e 5;
- 5.6.3** una struttura adibita ad uso ufficio e guardiania, dotata di servizi igienici.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti della piattaforma percorrendo un percorso lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori con precise indicazioni circa la tipologia di

rifiuto che vi può essere conferita. La movimentazione dei rifiuti in uscita dall'impianto avviene invece con attrezzature idonee, specifiche per la singola tipologia del rifiuto. I rifiuti stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di filiera, ad altri impianti per le successive operazioni di smaltimento o recupero.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** I rifiuti con codici EER non appartenenti alla famiglia dei rifiuti urbani (20.XX.XX), in assenza di specifica delibera consigliare e convenzione Comune – azienda insediata sul territorio del comune (di cui al punto 5.6) sono ammissibili nell'impianto in oggetto **solo ed unicamente se di provenienza domestica ed in assenza del corrispettivo codice 20.XX.XX**. Se il codice EER in questione non ricade nell'elenco dei codici ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, indicato nella D.G.R. Regione Lombardia n° X/6511 del 21/4/2017, i relativi volumi ai fini della compilazione del MUD e dell'applicativo O.R.S.O. dovranno essere conteggiati unicamente per la determinazione dei volumi totali di rifiuti prodotti dal Comune.
- 6.2** I rifiuti con codici non appartenenti alla famiglia dei rifiuti urbani (20.XX.XX) ma di cui esiste il corrispettivo in tale famiglia, possono essere utilizzati solo per classificare i rifiuti **non** inclusi nell'elenco dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quater del D.lgs. 152/06 o provenienti da attività produttive, sempre comunque presenti sul territorio comunale, di categorie **non** appartenenti all'elenco contenuto nell'allegato L-quinqies del D.lgs. 152/06, e solo in seguito ad apposite convenzioni stipulate fra il Comune ed ogni singolo produttore del rifiuto. **Qualora queste condizioni non siano presenti al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte di Città metropolitana, tali codici (in grassetto in tabella 5.5.1), sebbene presenti nell'autorizzazione stessa, non sono ammessi nell'impianto in oggetto: potranno essere accettati solo dopo aver dato agli Enti interessati comunicazione ufficiale della stipula delle suddette convenzioni,** senza necessità di alcuna variante all'autorizzazione. Si ricorda inoltre che questi rifiuti NON possono rientrare nel computo dei rifiuti urbani raccolti con la raccolta differenziata in quanto non sono rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020. Tale decreto infatti, tramite l'allegato 7, introduce nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, l'allegato L-quater che contiene l'elenco dei soli rifiuti di origine non domestica che, per quanto rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo, vengono assimilati in modo definitivo ai rifiuti urbani. In tale allegato ogni rifiuto urbano è stato identificato con uno specifico ed univoco codice EER che si applica indistintamente ai rifiuti urbani di origine domestica che a quelli di origine non domestica.
- 6.3** Per quanto riguarda i rifiuti inseriti nella tabella 5.5.1, identificabili con codici a specchio, si ricorda che l'allegato III della direttiva della Comunità Europea 2008/98 e l'allegato alla Decisione 2000/532 sempre della Comunità Europea, prescrivono che il detentore di un rifiuto con CER avente 'codici a specchio' e la cui composizione non sia nota 'ab originem', ha l'obbligo di determinare tale composizione, ricercando le sostanze che vi si potrebbero ragionevolmente trovare in grado di conferirgli carattere di pericolosità.

La decima sezione della Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 28/3/2019 ha inoltre sancito la necessità di bilanciare il principio di precauzione (per il quale un rifiuto con codice a specchio è pericoloso finché non viene dimostrato che non lo sia) e quello della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, per cui l'applicazione del metodo per determinare la non pericolosità di un rifiuto deve risultare opportuna e proporzionata all'effettivo grado di rischio della specifica situazione.

Data l'origine urbana della quasi totalità dei rifiuti che vengono conferiti in piattaforma, si ritiene che l'omologa di ogni singolo cassone in uscita dall'impianto contenente rifiuti identificabili con codici a specchio, rientri nelle condizioni di cui al paragrafo precedente. Pertanto, ribadendo che l'onere di

dimostrare la non pericolosità di un rifiuto spetta al suo detentore e che la classificazione va fatta prima che il rifiuto esca dall'impianto, al fine di avvalorare la decisione di utilizzare il solo codice non pericoloso per le voci "Legno", "Farmaci scaduti" e "Cartucce esauste di toner", nonché per individuare quale delle due voci a specchio utilizzare al momento dello svuotamento dei contenitori di "Morchie e vernici", "prodotti e contenitori T o F" e "Batterie e pile", si invita il titolare dell'autorizzazione a:

- a) effettuare una ricerca di mercato per individuare, per ognuno dei gruppi di rifiuto sopra indicati, quali sono le sostanze che possono conferire carattere di pericolosità al rifiuto, qual'è la loro diffusione nei prodotti destinati all'utilizzo domestico e quali sono le caratteristiche di pericolosità che hanno (con riferimento alle classi indicate nell'allegato III della Direttiva CE 2008/98) in modo da avere un 'back ground' di riferimento da utilizzare in tutti i successivi atti di richiesta di rinnovo e/o variante dell'autorizzazione;
 - b) registrare, conservare ed inoltrare a Città metropolitana i risultati analitici delle omologhe che vengono effettuate periodicamente su specifiche tipologie di rifiuto, in modo da costruire un supporto analitico concreto a quanto potrà emergere dalla ricerca di cui al punto precedente;
 - c) utilizzare sempre personale adeguatamente formato di presidio all'impianto, in grado di effettuare un primo immediato screening sui rifiuti conferiti, in modo da impedire, dall'origine, la presa in carico di materiale non conforme o con caratteristiche tali da rendere più alto il rischio che si tratti di rifiuti pericolosi.
- 6.4** Si ricorda che l'art. 198 del D.lgs. 152/2006, al comma 2-bis, così come modificato dal decreto legislativo n° 116 del 2020, dispone che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani ma che le stesse dovranno in seguito dimostrare di averli effettivamente avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; i quantitativi così dichiarati al Comune di residenza, entreranno a pieno titolo nei quantitativi di raccolta differenziata effettuata dal Comune in ogni anno solare e non potranno essere computati da quest'ultimo ai fini della determinazione della parte variabile della TARI. Si invita pertanto il Comune, eventualmente per il tramite di CEM Ambiente, ad organizzare una modalità di raccolta e gestione di tali dati al fine di ottemperare a quanto previsto dal suddetto articolo di legge.
- 6.5** Le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata Tav. 2 "Planimetria rete fognatura e distribuzione frazioni raccolte - agg. Ottobre 2020", mantenendo la separazione per tipologie omogenee; **all'interno delle singole aree individuate nella tabella 5.5.1, la posizione reciproca dei cassoni/contenitori può essere variata senza bisogno di autorizzazione**, per rispondere a specifiche esigenze logistico/gestionali, sempre mantenendo però aggiornata e ben visibile la cartellonistica che individua la tipologia di rifiuto da conferire nei singoli contenitori; non sono invece ammessi spostamenti fra un'area funzionale e l'altra. Lo spostamento di rifiuti all'interno di aree diverse ma con le stesse caratteristiche strutturali non è considerato mutamento di area funzionale.
- 6.6** Non devono essere effettuate operazioni di deposito né di carico/scarico di rifiuti su aree esterne non autorizzate.
- 6.7** L'avvio delle frazioni conferite agli impianti di destino finale dovrà avvenire con tempistiche atte ad evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori od aree di raccolta o di stoccare quantitativi superiori a quanto indicato in tabella 5.5.1.

- 6.8** Deve essere predisposto un piano di disinfestazione e derattizzazione con le indicazioni sulla periodicità di messa in opera dello stesso nonché sui prodotti utilizzati; gli interventi devono essere riportati su apposito registro tenuto presso l'impianto.
- 6.9** Devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante.
- 6.10** Il sistema antincendio dell'impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l'effettuazione di controlli secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolamentazione in materia.
- 6.11** Presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovrà essere prevista la localizzazione di estintori adeguati per l'intervento in caso di incendio.
- 6.12** Dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, nonché nella gestione dei conferimenti e degli scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul tessuto urbano limitrofo.
- 6.13** Le aree a verde all'interno dell'impianto e quelle previste a mitigazione ambientale all'esterno dell'area delimitata dalla recinzione, dovranno essere mantenute sgombre di materiali vari e rifiuti, ed in buono stato di manutenzione.
- 6.14** I rifiuti pericolosi ed in particolare gli accumulatori al pb e gli oli minerali, dovranno sempre essere stoccati per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti al riparo dalle intemperie, su superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta.
- 6.15** L'eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o l'acqua meteorica che dovesse interessare la superficie coperta della tettoia destinata allo stoccaggio dei RUP, non deve confluire in alcuna caditoia collegata al sistema di raccolta delle acque meteoriche ma dovrà essere smaltito distintamente come rifiuto pericoloso, previa analisi di conferma di detta pericolosità.
- 6.16** Le frazioni R.A.E.E. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. n.185/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori o cassoni o fuori dalla tettoia ma in cassoni chiusi, su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n.49.
- 6.17** La messa in sicurezza di eventuali frazioni di rifiuti rinvenute abbandonate sul territorio comunale dovrà avvenire nel centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, all'interno di cassoni individuati per la frazione specifica o, in alternativa, mancando nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto il codice EER corrispondente, in contenitori/aree coperte espressamente individuate per il deposito temporaneo di questo tipo di rifiuti, in modo da evitare contaminazione dei luoghi e commistione con altri rifiuti. Non conoscendone la provenienza, nel caso di rifiuti identificabili con codici EER a specchio, ovvero che potrebbero essere sia pericolosi sia non pericolosi, questi dovranno essere sottoposti ad analisi di omologa che ne confermino o meno la pericolosità; i risultati di tali analisi ne consentiranno la corretta gestione finale, con il conferimento presso impianti di trattamento o smaltimento.
- 6.18** Qualora venissero rinvenuti rifiuti metallici abbandonati sul territorio comunale per i quali sorgessero dubbi sulla natura domestica e/o sulle modalità di utilizzo degli stessi, prima di poter essere conferiti presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali; per la gestione di questi casi dovrà essere predisposta specifica procedura preventiva.

- 6.19** I materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati, qualora contenessero frazioni pericolose di chiara origine industriale, ai sensi della D.g.r. X/6511 del 21/4/2017, non potranno essere incluse nel computo della percentuale di raccolta differenziata effettuata dal Comune.
- 6.20** In alternativa a quanto disposto dal precedente punto 6.17, in caso di dubbio sulle loro caratteristiche e/o la loro provenienza, i rifiuti abbandonati possono essere messi in sicurezza sul luogo di ritrovamento ed analizzati da parte della società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio comunale o da altra espressamente contattata all'uopo, per deciderne la destinazione (piattaforma comunale o impianto di conferimento finale).
- 6.21** L'accesso alla piattaforma da parte dei cittadini, di eventuali aziende convenzionate e degli operatori che si occupano della rimozione dei rifiuti dall'impianto, dovrà avvenire con tempi e modalità distinte, al fine di permetterne a tutti la fruizione in sicurezza.
- 6.22** Si ricorda che devono comunque essere osservate tutte le prescrizioni indicate nel R.L.I. e negli eventuali Manuali Tecnici allegati allo stesso, nonché puntualmente rispettate tutte le vigenti norme in materia di salute pubblica e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
- 6.23** Gli sfalci del verde dovranno essere tempestivamente avviati ai loro impianti di destino, al fine di evitare l'avvio in loco dei processi di decomposizione.
- 6.24** Per quanto riguarda la prescrizione 9 dell'elenco delle prescrizioni generali (PESA), si specifica che in caso risultasse impossibile l'installazione di una pesa, dovrà essere motivata tale impossibilità e previsto un diverso sistema di quantificazione dei rifiuti in uscita da comunicare agli Enti entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione.
- 6.25** Il progetto in oggetto, approvato anche da ATO e Amiacque, prevede lo scarico delle acque di seconda pioggia e di quelle provenienti dai pluviali direttamente su suolo, tramite pozzo perdente. Ai sensi del Regolamento Regionale 4/2006, derivato dal disposto dell'art. 113 del D.lgs 152/06, lo scarico su/nel suolo delle acque meteoriche è soggetto ad autorizzazione quando ad essere scaricate sono le acque di prima pioggia o quelle di seconda pioggia nel caso sia stata riscontrata nelle stesse presenza di contaminazione. Quest'ultima condizione implica la necessità di effettuare dei controlli sulle acque di seconda pioggia per accertarne le caratteristiche qualitative. Viste le caratteristiche costruttive dell'impianto in oggetto (tutte le aree adibite ad ospitare rifiuti sono pavimentate ed impermeabilizzate), la tipologia prevalente dei rifiuti presenti al suo interno (rifiuti urbani), le modalità di gestione delle acque di pertinenza (acque nere e di prima pioggia scaricate in fognatura, acque di seconda pioggia scaricate su suolo solo dopo passaggio in vasca di decantazione e separazione prima/seconda pioggia), nonché il regime discontinuo dello scarico, che è legato esclusivamente agli agenti atmosferici, **le analisi delle acque scaricate su/nel suolo andranno effettuate:**
- entro 3 mesi dalla prima attivazione dello scarico stesso;
 - ad ogni richiesta di rinnovo decennale dell'autorizzazione ad operare dell'impianto rifiuti;
 - in caso di eventi accidentali che comportino il rischio effettivo di contaminazione delle acque di scarico.
- Per quanto riguarda il protocollo analitico da applicare, il riferimento è la Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/06, ad esclusione dei parametri n° 7, 8, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36 e con l'aggiunta dei seguenti parametri, espressamente legati alla tipologia di attività: Grassi e oli animali/vegetali; Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistente; Tensioattivi totali e Pesticidi totali.
- Come indicato nel succitato allegato 5, il prelievo va effettuato in un punto immediatamente a monte dello scarico; tale punto deve venir attrezzato nel momento della realizzazione dell'infrastruttura di gestione delle acque di scolo, quindi appena prima del pozzo perdente o sistema di subirrigazione.

La verifica analitica del terreno circostante i punti di scarico delle acque sul suolo va prevista solo nel caso in cui le analisi effettuate sulle acque abbiano evidenziato la presenza di contaminazione. In tal caso i parametri da ricercare saranno gli stessi riscontrati oltre i limiti di legge nelle acque, utilizzando come parametro di confronto quanto indicato nella tabella 1 dell'allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06.

Il campionamento dovrà essere effettuato a valle topografica del punto di immissione dell'acqua nel suolo, appena al di sotto della base del filtro, ad una distanza di circa un metro dallo stesso in senso orizzontale.

- 6.26** Per quanto riguarda le modalità costruttive dei pozzi perdenti o delle trincee drenanti, si ricorda che, ai sensi delle norme tecniche di cui alla Deliberazione CITAI (Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento) – allegato 5 – punti 5 e 7, “la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore a 1 metro”.

Si deve inoltre sempre far riferimento anche alle norme edilizie e d'igiene dei singoli regolamenti comunali.

- 6.27** Al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e, più in generale, per rafforzare le forme di prevenzione allo svilupparsi degli incendi, si raccomanda l'adozione, da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (ad esempio servizi di videosorveglianza e guardiania, anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. n° 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.) della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\48

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa CEM Ambiente S.p.A. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Vimodrone (Mi), in Via XV Martiri snc. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa CEM Ambiente S.p.A. in data 23.07.2020 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 17.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 9544 del 18.09.2020) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Vimodrone (Mi), Via XV Martiri snc.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 20.07.2020 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 22.10.2020 (Cod. Procedimento case 01603524 – parere 002390), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 21.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 9621) e pervenuto in data 23.10.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 11107).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 11.09.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 9694), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 03.10.2014 (R.G. n. 9815/2014), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\48

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	CEM AMBIENTE S.P.A.
Indirizzo Sede Legale	CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - CASCINA SOFIA - STRADA PER BASIANO SNC
Indirizzo Impianto	VIMODRONE (MI) – VIA XV MARTIRI SNC
Attività	<i>Raccolta Rifiuti Solidi Urbani – R.S.U</i>
Gestore dell’Impianto	Sig. Massimo Pelti in qualità di Direttore Generale dell’Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 22.01.2019 (Prot. Uff. Ambito 761) e in particolare l’Allegato A contenente l’indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL’ATTIVITA’

- 1.1. L’attività svolta dall’Impresa all’interno dell’insediamento consiste in una Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed in particolare consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinarsi a recupero in impianti autorizzati. L’insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 101,50 mq, di cui per guardiania pari a 23 mq e per tettoia RUP pari a 78,50 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 1.986,50 mq, di cui 1.793,50 mq scolante impermeabilizzata e 193 mq non impermeabilizzata a verde (più 71 mq a verde esterna alla Piattaforma ecologica).
- 1.2. Dall’elaborato grafico “Tav. 2 avente ad oggetto “*PLANIMETRIA RETE FOGNATURA E DISTRIBUZIONE FRAZIONI RACCOLTE*” del Luglio 2020”, allegato all’istanza, si evince la presenza di un unico punto di scarico finale in pubblica fognatura, indicato con il codice S01, ubicato in via XV Martiri e costituito da:
 - acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali funzionali all’attività e decadenti dalla copertura della guardiania (superficie totale pari a 1.816,50 mq), raccolte rispettivamente tramite caditoie/griglie e un pluviale, sono convogliate, per mezzo di una rete fognaria interna dedicata, ad un pozzetto ripartitore di prima e seconda pioggia, dal quale la prima pioggia viene immessa in una vasca di accumulo di capacità pari a circa 10 mc, dove subisce altresì un trattamento di dissabbiatura, e quindi, trascorse 96 ore dal termine dell’evento meteorico, viene rilanciata tramite un’elettropompa sommersa nella rete fognaria pubblica, previo trattamento di

disoleazione con filtro a coalescenza, mentre la seconda pioggia viene dispersa localmente attraverso n. 2 pozzi perdenti; dalla planimetria si evince altresì la presenza di un sedimentatore che consente il trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle griglie poste in prossimità dei cassoni delle terre da spazzamento, le quali una volta depurate vengono anch'esse, mediante la succitata rete fognaria interna, convogliate nel sistema di trattamento sopra descritto;

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del locale guardiola.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture della tettoia R.U.P. vengono disperse localmente nell'area a verde posta in adiacenza alla struttura.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 40 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. 2 avente ad oggetto "PLANIMETRIA RETE FOGNATURA E DISTRIBUZIONE FRAZIONI RACCOLTE" del Luglio 2020".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 22.10.2020 (Cod. Procedimento case 01603524 – parere 002390) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 23.10.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 11107), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- *Dal documento denominato "Particolari costruttivi della vasca di accumulo e disoleatore" Tav.3 (scala 1:100) è riportato il particolare dei pozzetti di campionamento con le rispettive misure che devono rispettare quanto definito dall'Allegato 3 del "Regolamento del servizio idrico integrato".*
- *I pozzetti di campionamento hanno le seguenti misure: 50x50 cm di apertura, l'invaso sotto il livello di scarico risulta circa pari a 25 cm di altezza e il condotto di uscita è posizionato ad una quota rispetto al condotto di ingresso pari a circa 50 mm.*
- *Il pozzetto di campionamento, di cui il particolare è riportato nella Tav.2, non rispetta tutte le misure così come definite nell'Allegato 3 del "Regolamento del servizio idrico integrato".*
- *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è per lo più conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57, in quanto viene effettuata la separazione fra prima e seconda pioggia e le acque pluviali vengono smaltite localmente, con la sola eccezione di una parte delle coperture pari a circa 23 mq, le cui acque pluviali vengono recapitate nella rete fognaria pubblica.*
- *L'insediamento era esistente alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 04/2006 e quindi non ricorrono le condizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico integrato, art. 57, relativamente al divieto di scarico di acque meteoriche non soggette al R.R. 4/2006.*

- *In tal senso, l'art. 57 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive la presentazione di un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 04/2006) recapitate drenate dalla rete fognaria pubblica, individuando un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi.*
- *In deroga a quanto sopra, considerato l'esiguità della copertura in oggetto occupante un'area di c.ca 23 mq, non si ritiene di prescrivere il suddetto progetto di adeguamento.*
- *Si ritiene che la documentazione inoltrata presenti delle incongruenze e delle carenze come sotto evidenziato:*
 - *La misura della superficie scolante riportata nella relazione tecnica (pari a 1.895 mq) non corrisponde a quella indicata in planimetria (pari a 1.816,50 mq);*
 - *Nella relazione tecnica non vengono fornite informazioni riguardo la portata delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria pubblica."*

- 2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.3. L'Impresa CEM Ambiente S.p.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via XV Martiri snc nel Comune di Vimodrone (Mi).
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscano nel punto di scarico con il codice S01, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del servizio idrico integrato".**

- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **Entro 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore dell'impianto dovrà presentare una relazione tecnica che dettagli il funzionamento della vasca di prima pioggia così come definito dall'art. 57 comma 2, nonché specifici i valori dell'area scolante congruenti con l'elaborato planimetrico allegato all'istanza e che rispettino la definizione riportata all'art. 2 del R.R. 04/2006.**
- 3.6. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “*Regolamento Locale d'Igiene*” e dal “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico). In particolare si dovrà provvedere ad attuare interventi di adeguamento dei pozzetti di campionamento esistenti (delle acque meteoriche) così da rispettare le misure riportate nell'Allegato 3 del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”; in particolare, l'invaso sotto il livello di scarico deve risultare almeno pari a 50 cm di altezza come previsto dal Regolamento del SII all'art. 47 comma 2.**
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. 2 avente ad oggetto “*PLANIMETRIA RETE FOGNATURA E DISTRIBUZIONE FRAZIONI RACCOLTE*” del Luglio 2020 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Vimodrone (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)



Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

VIA XV MARTIRI



S01

LEGENDA RETE FOGNARIA


	RETE ACQUE PLUVIALI		VASCA DI ACCUMULO 1ª PIOGGIA
	RETE ACQUE METEORICHE		DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
	RETE ACQUE NERE		SEDIMENTATORE FANGHI
	CADITOIA		POZZETTO PERDENTE
	POZZETTO DI ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO		SENSORE DI PIOGGIA
	POZZETTO ISPEZIONE		
	PLUVIALE		
	GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE		
	POZZETTO ISPEZIONE-SIFONE-BRAGA		
	POZZETTO RIPARTITORE		
	MISURATORE DI PORTATA		

LEGENDA RETE ANTICENDIO

	MANICHETTA
	ESTINTORE A POLVERE

TABELLA RIEPILOGO DELLE SUPERFICI

Superficie mapp. 297	mq 2.138,00
Superficie esterna	mq 50,00
- SUPERFICIE RECINTATA P.E	mq 2.088,00
- Superficie coperta	
guardiola	mq 23,00
tettoia RUP (dispersione a prato)	mq 78,50
- Superficie a verde (interna alla P.E.)	mq 193,00
- Superficie pavimentata	mq 1.793,50
SUPERFICIE SCOLANTE (23,00+ 1793,50)	mq 1.816,50



TETTOIA R.U.P. scala 1: 50

IL TECNICO
Ing. Giuseppe Raffaello Di Martino

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Pelti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

oggetto	PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. IN COMUNE DI VIMODRONE - Via XV Martiri, snc	
titolo	PLANIMETRIA RETE FOGNATURA E DISTRIBUZIONE FRAZIONI RACCOLTE	
data	Luglio 2020	agg. Ottobre 2020
scala	1:100	

CEM ambiente
Località Cascina Sofia CAVENAGO BRIANZA (MB)

2